

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 20 DEL 29 MARZO 2021**

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. Proroga esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

VISTI

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con L.12 marzo 2021 n.29;
- il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12 ;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 09-16-30 gennaio 2021
- del 12-13-14-27 febbraio 2021
- del 5 marzo 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

RICHIAMATE le Ordinanze Presidenziali nn.rr.13 del 5 marzo 2021, 15 del 12 marzo 2021, n.17 del 17 marzo 2021 e n. 18 del 19 marzo 2021;

DATO ATTO del Rapporto n. 45 dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha riconosciuto l'Abruzzo come regione a valutazione della probabilità bassa, con classificazione del rischio moderato - con un impatto sanitario ancora alto ma con stima di RT in diminuzione, essendo passato da a 0,95 a 0,87 - e con progressiva riduzione dei casi ;

CONSIDERATO che, pertanto, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 - dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;

VISTI

- l'art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79 comma 1 sexies, lettere a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., che prevede che:
 - a. siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno vengono messe a disposizione del SSN le informazioni utili a consentire la verifica del diritto all'esenzione per reddito;
 - b. con il medesimo Decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;
- l'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra l'altro, il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il DPCM 26 marzo 2008, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il D.M. 17 marzo 2008, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;

RICHIAMATA l'O.P.G.R. n.4 del 11.03.2020, in cui al punto 5 del dispositivo è stato stabilito di disporre la proroga sino al 30/06/2020, salvo diverse successive disposizioni, di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020;

VISTO che, successivamente, le medesime esenzioni sono state ulteriormente prorogate, in ragione dell'art. 103 D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, pertanto, la validità delle certificazioni è stata estesa al 31/10/2020 - corrispondente ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31/7/2020) previsti dal citato art. 103 - ;

RICHIAMATA, altresì, l'O.P.G.R. n.96 del 02.11.2020 in cui è stato stabilito di disporre la proroga sino al 31/01/2021 di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 30/10/2020, salvo diverse successive disposizioni;

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Sanità prot. n. RA/0030633/21 del 28/01/2021 ,con cui è stato comunicato alle AASSLL che, al fine di evitare disagi agli assistiti interessati, il Ministero delle Finanze/Sistema TS/SOGEL, d'intesa con il Ministero della salute, ha provveduto a prorogare le certificazioni di esenzioni da reddito fino al 31 marzo 2021;

ATTESO che, nelle more di un nuovo intervento del Ministero della Salute, d'intesa con MEF, Sistema TS – SOGEL è opportuno confermare, fino al 31 luglio 2021, salvo diverse successive disposizioni, l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket);

RITENUTA conseguentemente, la necessità di:

1. confermare, fino al 31 luglio 2021, l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza al 31.03.2021;
2. disporre che le AA.SS.LL. – opportunamente coordinate dal Dipartimento Sanità, per mezzo del Servizio competente per materia – attivino una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori sanitari e dei cittadini in ordine alle disposizioni adottate dal presente provvedimento, nonché sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, rinnovando la predetta attività informativa presso i cittadini con cadenza annuale ed in prossimità della scadenza delle autocertificazioni;
3. ribadire che, in adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate, nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e ad attivare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, la procedura prevista dalla L. 689/1981 e giusta D.G.R. n.1043/2015, per l'irrogazione delle correlate sanzioni amministrative ed il conseguente recupero degli importi dovuti;

tanto premesso,

ORDINA

1. è prorogata, fino al 31 luglio 2021 e fatte salve diverse successive disposizioni ,l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza al 31.03.2021;
2. che le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo – opportunamente coordinate dal Dipartimento Sanità, per mezzo del Servizio competente per materia – attivino una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori sanitari e dei cittadini in ordine alle disposizioni adottate dal presente provvedimento, nonché sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, rinnovando la predetta attività informativa presso i cittadini con cadenza annuale ed in prossimità della scadenza delle autocertificazioni;
3. che, in adempimento alla vigente normativa in materia, le AA.SS.LL. effettuino i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate, nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il

riconoscimento del diritto all'esenzione, attivando, nel caso siano riscontrate irregolarità, la procedura prevista dalla L. 689/1981 e giusta D.G.R. n.1043/2015 per l'applicazione delle correlate sanzioni amministrative ed il conseguente recupero degli importi dovuti;

4. le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento;
5. che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
6. Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute
D.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)